

ALLEGATO 'B' ALLA DELIB.  
C.C. N. 47 DEL 30/07/2015

Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe BENEDETTI

**COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO**

*(Provincia di Perugia)*

Approvato come allegato B) con  
delibera del Consiglio  
Comunale n. \_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E 'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA SUI RIFIUTI**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 4. Soggetti passivi

Art. 5. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 6. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 7. Superficie degli immobili

### **TITOLO III – TARIFFE**

Art. 8. Costo di gestione

Art. 9. Determinazione della tariffa

Art. 10. Articolazione della tariffa

Art. 11. Periodi di applicazione del tributo Art.

12. Tariffa per le utenze domestiche Art. 13.

Occupanti le utenze domestiche

Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 16. Scuole statali

Art. 17. Tributo giornaliero

Art. 18. Tributo provinciale

### **TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

Art. 19. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 20. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 21. Riduzioni per il riciclo

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 23. Agevolazioni

Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

Art. 25. Obbligo di dichiarazione

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 27. Poteri del Comune

Art. 28. Accertamento

Art. 29. Sanzioni

Art. 30. Riscossione

Art. 31. Riscossione coattiva

Art. 32. Interessi

Art. 33. Rimborsi e compensazione

Art. 34. Somme di modesto ammontare

Art. 35. Contenzioso e accertamento con adesione

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 37. Clausola di adeguamento

Art. 38. Disposizioni transitorie

Art. 39. Disposizioni per l'anno 2014

#### **Allegati**

all. A: Categorie di utenze non domestiche

all. B. Prontuario per l'attribuzione delle categorie non domestiche

all. C. Soglie assimilazione rifiuti

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina LA TASSA SUI RIFIUTI prevista dall'art. 1 commi 639 e seguenti della legge 27.12.2013 n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato articolo 1 della legge 27.12.2013 n. 147.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.

### **Art. 2. Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto e parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e commesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### Art. 4. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai possessori e dai detentori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## Art. 5. Esclusione dal tributo

Aut

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
  - b) le unità immobiliari destinate ad utenze non domestiche prive di arredamenti, impianti o attrezzature e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete per le quali non risultano rilasciate da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o dichiarazioni dal titolare a pubbliche autorità; la presenza anche di uno solo degli elementi sopra indicati costituisce presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
  - c) la parte delle superfici coperte di altezza inferiore ad 150 cm;
  - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportive limitatamente alla superficie utilizzata dai soli praticanti come campo da gioco, vasca della piscina, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifero, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - h) i fabbricati danneggiati inagibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - i) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli. Restano comunque soggette le aree destinate a depositi anche temporanei ed a esposizione
  - l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

2. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

3. Le circostanze di cui al precedente comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 6. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, vale a dire diversi da quelli assimilati agli urbani in base al vigente regolamento comunale di gestione del servizio, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui alle vigenti disposizioni in materia, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive, in via esclusiva, di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili. Restano comunque soggetti i locali destinati alla manipolazione, valorizzazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché le rimesse attrezzi, i depositi e simili.
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

*Aut*

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

N.	Tipologia attività	% di riduzione
1	Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	35%
2	Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
3	Officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti, elettrauto, autocarrozzerie e verniciatori in genere	45%
4	Caseifici e cantine vinicole e frantoi	30%
5	Falegnamerie, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	50%
6	Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	50%
7	Tipografie, stamperie e laboratori per incisione	60%
8	Laboratori fotografici o eliografici	25%
9	Lavorazione materie plastiche e vetroresine, vetrerie	25%
10	Industrie e laboratori tessili	30%
11	Estetisti e parrucchieri	50%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione come, a titolo di esempio, contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. Predetta documentazione, o dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 dovrà essere altresì presentata annualmente entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

**Art. 7. Superficie degli immobili**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. A decorrere dal primo gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto dall'art. 1 comma 645 della legge 27.12.2013 n. 147, che attesta l'avvenuta e completa attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 27.12.2013 n. 147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del nuovo criterio il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile di cui ai precedenti commi dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt. (o quella indicata nel regolamento edilizio comunale), delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.



## TITOLO III – TARIFFE

*Aut*

### **Art. 8. Costo di gestione**

1. La tassa sui rifiuti assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 13.01.2003 n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione -integrato dai costi amministrativi, generali e di riscossione direttamente sostenuti dall'Ente- e approvati dal soggetto competente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

### **Art. 9. Determinazione della tariffa**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000.

#### **Art. 10. Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, indicati nella delibera tariffaria annuale. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, modificabili entro i limiti di legge successivamente stabiliti.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1 comma 658 della Legge 27.12.2013 n. 147, e dall'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari al 50% dell'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un massimo comunque del 3%.

#### **Art. 11. Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione o il possesso dei locali o aree. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia

Aut

cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione o che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **Art. 12. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **Art. 13. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente e quanto stabilito al comma 8. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. colf, badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno,

la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente nella dichiarazione o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione a cui sono asservite.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con un occupante, se occupate, detenute o possedute da persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali il cui nucleo familiare è privo nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

6. Per le unità abitative non di residenza di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti anagraficamente residenti nel comune, tenute a disposizione dagli stessi o comunque utilizzate a vario titolo e non concesse in locazione o comodato a terzi, il numero degli occupanti è fissato in una unità. Nel caso di abitazioni concesse in locazione con contratti ad uso turistico per un periodo superiore a 60 giorni nel corso dell'anno solare si applica il comma 3 del presente articolo.

7. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere o bed & breakfast in forma non imprenditoriale il numero degli occupanti è fissato in due unità, se trattasi di immobili tenuti a disposizioni, ovvero incrementato di 2 unità se l'attività è svolta nell'immobile di residenza.

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche di soggetti residenti è quello risultante alla data di emissione **del primo invito di pagamento (acconto o acconto e saldo)** di cui all'articolo 30, comma 1. Per gli immobili tenuti a disposizione da non residenti il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

aut

#### **Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive norme modificative o integrative.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive norme modificative o integrative.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni categoria di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'all. A) .
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza del codice ATECO si fa riferimento all'attività denunciata ai fini IVA o in ultima analisi all'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. In merito ai commi 2 e 3 si fa riferimento alla classificazione di cui all'allegato "B".
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per

l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

#### **Art. 16. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, e scuole secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

#### **Art. 17. Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la T.O.S.A.P. ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta municipale secondaria, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo alla scadenza richiesta dall'Ente..

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 21 (riciclo), 22 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 23 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 19 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 20.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo

Cup

pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

#### **Art.18. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

### **TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni**

#### **Art. 19. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
4. Ai soggetti passivi che occupano locali destinati a case di civile abitazione servite secondo modalità di raccolta porta a porta o domiciliare dei rifiuti, con assegnazione agli stessi di appositi cassonetti individuali, viene riconosciuta una specifica riduzione della tributo determinata secondo le modalità indicate nei seguenti commi da 5 a 12.
5. Qualora il numero degli svuotamenti annui del cassonetto individuale per la raccolta dei rifiuti in forma indifferenziata sia inferiore ai limiti massimi di seguito indicati, ma comunque superiore a 6, variabili in base al numero dei componenti il nucleo familiare, il contribuente ha diritto alle seguenti riduzioni applicate sull'importo annuale della quota variabile del tributo dovuto per l'anno successivo a partire dal 2014:

Numero componenti	Svuotamenti annuali minimi	Svuotamenti annuali massimi	Importo riduzione (€)
1	6	10	15,00
2	6	12	30,00
3	6	20	38,00
4 o più	6	30	50,00

6. L'importo della riduzione concessa non può comunque essere superiore all'ammontare della quota variabile dovuta per l'anno di riferimento.

7. La riduzione di cui al precedente comma 5 non compete alle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.

8. Qualora l'inizio o la cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dell'abitazione avvengano nel corso dell'anno, il limite annuale massimo degli svuotamenti e l'importo della riduzione di cui al precedente comma 5 vengono ragguagliati in base al numero dei giorni in cui è avvenuta l'occupazione, la detenzione o il possesso nel corso dell'anno di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore.

9. Nell'ipotesi di contenitori unici per una pluralità di utenti, la riduzione di cui al precedente comma 5 sarà riconosciuta a tutti gli utenti serviti dal medesimo contenitore.

10. La riduzione sarà riconosciuta a consuntivo a valere sulla quota variabile della tributo dovuta dal soggetto passivo per l'anno successivo o, in caso incapacienza o cessazione, mediante rimborso.

11. L'elenco dei soggetti interessati, nonché il numero degli svuotamenti del contenitore per la raccolta dell'indifferenziato registrati dal soggetto gestore del servizio nel corso dell'anno solare, saranno trasmessi dal medesimo al Comune entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, secondo modalità opportunamente concordate. A tal fine l'Ente dovrà provvedere, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali, a comunicare al soggetto gestore i nuovi contribuenti serviti, nonché eventuali subentri o cessazioni.

12. Gli utenti serviti dalla forma di raccolta differenziata di cui al comma 4 del presente articolo sono comunque considerati serviti ed è pertanto esclusa nei loro confronti l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 23 del presente regolamento comunale, fatto salvo il caso di specifiche ubicazioni nelle quali il servizio di cui al comma 4 non viene di fatto effettuato, come documentato da apposita dichiarazione del soggetto gestore del servizio.



Cyfr

13. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati “isole ecologiche”, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare.

14. L’ammontare della riduzione spettante viene calcolato sulla base del criterio indicato nella tabella A, di seguito indicata:

TABELLA A – STRUTTURA DELLA RIDUZIONE

<i>Quantità ponderata delle frazioni di rifiuto (Kg)</i>	<i>Incentivo (Euro)</i>
<b>&lt; 150 Kg</b>	0
<b>Da 150 Kg a 500 Kg</b>	€ 0,13014 al Kg
<b>Oltre 500 Kg</b>	€ 65,07

15. La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle singole frazioni conferite in modo differenziato presso le isole ecologiche ponderate con i seguenti coefficienti qualitativi:

TABELLA B – COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

Frazioni di rifiuto	Coefficiente
Carta	0,50
Plastica	1,50
Legno	0,50
Vetro	0,50
Raee	0,03
Oli	2,00
Farmaci	2,00
Batterie	0,50
Metallo	0,50
Verde	0,03
Ingombranti	0,03
<b>Tetrapak</b>	<b>1,50</b>

16. L’ammontare della riduzione, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce di cui alla tabella A del presente articolo e i coefficienti di ponderazione qualitativa, indicati nella tabella B, possono essere modificati annualmente con il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo.

17. La predetta riduzione viene accordata in diminuzione della quota variabile del tributo dovuta per l’anno successivo. Le modalità di corresponsione dell’incentivo vengono

stabilite dal funzionario responsabile del tributo con propria determina. L'incentivo viene corrisposto anche ai contribuenti che nei due anni d'imposta precedenti non hanno raggiunto per ciascun anno il limite minimo di 150 Kg ponderati e che lo raggiungono sommando i quantitativi parziali dei due anni. I quantitativi conferiti in ciascun anno d'imposta possono essere calcolati una sola volta e i due anni considerati devono essere consecutivi.

18. Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo modalità da concordare, entro la fine del secondo mese successivo l'inizio dell'anno solare successivo.

19. La riduzione di cui ai commi da 4 e 12 e quella di cui ai commi da 13 a 19 del presente articolo non possono comunque superare complessivamente l'ammontare della quota variabile dovuta per l'anno di riferimento, fatta eccezione per le utenze con unico occupante. Gli incentivi di cui al presente articolo non vengono erogati ai contribuenti non in regola con il pagamento della tassa rifiuti fino all'avvenuta sistemazione della posizione tributaria.

#### **Art. 20. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 19.

#### **Art. 21. Riduzioni per il riciclo**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata a consuntivo in base al rapporto fra il quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore a 80 % della quota variabile del tributo.

Cv

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art.193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo dell'incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria di attività corrispondente (coefficiente Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe del tributo.

4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza, calcolata su strada carrozzabile, superiore a 350 metri dal più vicino punto di conferimento. La riduzione non spetta alle utenze interessate da forme di raccolta domiciliare, le quali sono considerate a tutti gli effetti servite, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del presente regolamento.

2. Per le finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **Art. 23. Agevolazioni / esenzioni.**

1. La tariffa del tributo si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) istituzioni scolastiche, pubbliche e private : riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

c) istituti di beneficenza, istituti religiosi socio-assistenziali, o da organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;

2. Il costo delle agevolazioni di cui al comma precedente è inserito nel piano finanziario.

3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 19.

4. Sono accordate annualmente agevolazioni e/o esenzioni alle utenze domestiche in caso di finanziamenti regionali specifici di sostegno alle famiglie e con eventuale integrazione del Comune con fondi propri. Le modalità di utilizzo e di assegnazione dei fondi sono determinate annualmente da ciascun ente finanziatore con propri atti.

### **Art. 24. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne spettano al massimo due fra quelle più favorevoli al contribuente. La seconda riduzione opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della prima.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 25. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni di superfici;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni di superfici.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la

Cyfr

famiglia di residenza anagrafica e la relativa variazione, salvo che l'effettivo numero degli occupanti non sia diverso dalle risultanze anagrafiche, così come disciplinato all'art. 13.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

#### **Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati dal Comune.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili, posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile) del dichiarante, il numero degli occupanti e le generalità di eventuali soggetti occupanti non residenti;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile) e il numero ed i dati anagrafici dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione o in cui è intervenuta la

variazione o la cessazione;

f) il titolo in virtù del quale avviene l'occupazione dei locali;

g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni di superfici.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;

e) il titolo in virtù del quale avviene l'occupazione dei locali o delle aree;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni di superfici.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o via fax, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **Art. 27. Poteri del Comune**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza

cyf

in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:

a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente delegato da esso ed autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il funzionario responsabile ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente (messi comunali, appartenenti al corpo di polizia municipale, tecnici assegnati all'ufficio tributi);
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà esibire idoneo documento di riconoscimento.

a. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

#### **Art. 28. Accertamento**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

#### **Art. 29. Sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza



cyf

del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. La definizione agevolata di cui al presente comma non compete invece, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97, nel caso della sanzione per omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

### **Art. 30. Riscossione**

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni o agli accertamenti divenuti definitivi inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti il giorno 16 dei mesi di aprile luglio ed ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione.

Il tributo per l'anno di riferimento è versato al comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.lgs. 9.7.1997 n. 241 nonché tramite bollettino di c/c postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

L'avviso di pagamento deve altresì indicare l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata e le tariffe applicate, nonché gli altri elementi richiesti dall'art. 7 della L. 212/2000.

2. Eventuali conguagli derivanti da variazioni dell'utenza sono operati nel tributo dovuto mediante scarico sulle rate a saldo eventualmente ancora non pagate o su quanto dovuto per l'anno successivo. Nel caso di incapacità per cessazione della soggettività passiva si provvederà ai relativi rimborsi.

3. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e -per i soggetti obbligati dalla legge ad attivare una casella di posta elettronica certificata- tramite PEC, un sollecito di pagamento, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui al precedente art. 29.

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

#### **Art.31. Riscossione coattiva**

1. In caso di mancato pagamento degli avvisi di accertamento di cui ai precedenti articoli 28 e 30 entro il termine di 60 giorni dalla loro notificazione il comune procede alla riscossione coattiva delle somme dovute secondo le modalità consentite dalle vigenti disposizioni.

#### **Art. 32 Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 33. Rimborsi e compensazione**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo 30, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 34 Somme di modesto ammontare**

1. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00, con

Cyb

riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 18 del presente regolamento non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a 5,00 euro per anno d'imposta.

#### **Art. 35. Contenzioso e accertamento con adesione**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 27.12.2013 n. 147 è soppressa l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Art. 37. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 38. Disposizioni transitorie**

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

#### **Art. 39. Disposizioni per l'anno 2015**

1. La componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tiene conto del rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Di conseguenza la commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 con la possibilità di modifica nei limiti del 50% in più o in meno prevista dalla legge di stabilità 2014.

2 **soppresso.**

3. In merito all'art. 15 co. 2 e 3 si fa riferimento alla classificazione di cui all'allegato B).

4. Non si applica l'art. 19 dal comma 4 al comma 12

CVB

## ALLEGATO A

### Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

(Comuni con più di 5.000 abitanti)

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

## **ALLEGATO B**

### **Classificazione delle attività economiche nelle categorie TARES sopra i 5000 abitanti**

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

**Associazioni o istituzioni con fini assistenziali**  
**Associazioni o istituzioni politiche**  
**Associazioni o istituzioni culturali**  
**Associazioni o istituzioni sindacali**  
**Associazioni o istituzioni previdenziali**  
**Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro**  
**Associazioni o istituzioni benefiche**  
**Associazioni o istituzioni tecnico-economiche**  
**Associazioni o istituzioni religiose**  
**Scuole da ballo**  
**Sale da gioco**  
**Sale da ballo e da divertimento**  
**Musei e gallerie pubbliche e private**  
**Scuole pubbliche di ogni ordine e grado**  
**Scuole parificate di ogni ordine e grado**  
**Scuole private di ogni ordine e grado**  
**Scuole del preobbligo pubbliche**  
**Scuole del preobbligo private**  
**Aree scoperte in uso**  
**Locali dove si svolgono attività educative**  
**Centri di istruzione e formazione lavoro**

Classe 2 - Cinematografi e teatri

**Cinema**  
**Teatri**  
**Aree scoperte cinema teatri musei ecc.**  
**Locali destinati a congressi convegni**

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

**Autorimesse in genere**  
**Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio**  
**Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano**  
**Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti**  
**Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.**  
**Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio**  
**Magazzino deposito in genere senza vendita**  
**Magazzini deposito di stoccaggio**  
**Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio**

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

**Campi da calcio**  
**Campi da tennis**  
**Piscine**  
**Bocciodromi e simili**  
**Palestre ginnico sportive**  
**Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva**  
**Distributori carburanti**  
**Aree scoperte distributori carburante**  
**Campeggi**

cut

Classe 5- Stabilimenti balneari

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

**Saloni esposizione in genere**

**Gallerie d'asta**

Classe 7 - Alberghi con ristorante

Classe 8 - Alberghi senza ristorante

**Agriturismi**

**Ostelli per la gioventù**

**Foresterie**

**Alberghi diurni e simili**

**Alberghi**

**Locande**

**Pensioni**

**Affittacamere e alloggi**

**Residences**

**Case albergo**

**Bed and Breakfast**

**Aree scoperte in uso**

Classe 9 - Case di cura e riposo

**Soggiorni anziani**

**Case di cura e riposo**

**Case per ferie**

**Colonie**

**Caserme e carceri**

**Collegi ed istituti privati di educazione**

**Collettività e convivenze in genere**

**Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme**

Classe 10 - Ospedali

Classe 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

**Enti pubblici**

**Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli**

**Studi legali**

**Studi tecnici**

**Studi ragioneria**

**Studi sanitari**

**Studi privati**

**Uffici assicurativi**

**Uffici in genere**

**Autoscuole**

**Laboratori di analisi**

**Agenzie di viaggio**

**Ricevitorie lotto totip totocalcio**

**Internet point**

**Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi**

**Emittenti radio tv pubbliche e private**

Classe 12 - Banche ed istituti di credito

**Istituti bancari di credito**

Istituti assicurativi pubblici  
Istituti assicurativi privati  
Istituti finanziari pubblici  
Istituti finanziari privati

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

**Librerie**  
**Cartolerie**  
**Bazar**  
**Abbigliamento**  
**Pelletterie**  
**Pelliccerie**  
**Elettrodomestici**  
**Materiale elettrico**  
**Apparecchi radio tv**  
**Articoli casalinghi**  
**Giocattoli**  
**Colori e vernici**  
**Articoli sportivi**  
**Calzature**  
**Sementi e prodotti agricoli e da giardino**  
**Mobili**  
**Materiale idraulico**  
**Materiale riscaldamento**  
**Prodotti di profumeria e cosmesi**  
**Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita**  
**Aree scoperte in uso**  
**Negozi di mobili e macchine per uffici**  
**Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti**  
**Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari**

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

**Edicole giornali**  
**Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari**  
**Tabaccherie**  
**Farmacie**  
**Erboristerie**  
**Articoli sanitari**  
**Articoli di odontotecnica**  
**Negozi vendita giornali**  
**Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari**

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

**Gioiellerie e Orologerie**  
**Pietre e metalli preziosi**  
**Antiquariato**  
**Negozi di filatelia e numismatica**  
**Aree scoperte in uso negozi ecc.**  
**Ceramica**  
**Vetri e specialità veneziane**  
**Strumenti musicali**  
**Bigiotterie**  
**Dischi e videocassette**  
**Tessuti**



Aut

Articoli di ottica  
Articoli di fotografia  
Negozi mercerie e filati  
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita  
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli  
Locali e aree mercati beni non alimentari  
Aree scoperte in uso  
Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.  
Parrucchieri e barbieri  
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista  
Elettricista  
Negozi pulitura a secco  
Laboratori e botteghe artigiane  
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi  
Falegnamerie  
Legatorie  
Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto  
Autofficine  
Carrozzerie  
Elettrauto  
Officine in genere  
Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione  
Stabilimenti industriali

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici  
Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  
Ristoranti  
Rosticcerie  
Trattorie  
Friggitorie  
Self service  
Pizzerie  
Tavole calde  
Agriturismo  
Osterie con cucina  
Attività rientranti nel comparto della ristorazione  
Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie  
Mense popolari  
Refettori in genere  
Mense  
Birrerie

Osterie senza cucina  
Amburgherie

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar  
Caffè  
Bar pasticcerie  
Bar gelaterie  
Aree scoperte in uso  
Gelaterie  
Pasticcerie

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere  
Negozi generi alimentari  
Panifici  
Latterie  
Macellerie  
Salumerie  
Pollerie  
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso  
Bottiglierie, vendita vino  
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari  
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura  
Pescherie  
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab  
Aree scoperte in uso  
Negozi di fiori  
Locali vendita serre

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari  
Posteggi di generi alimentari  
Aree scoperte in uso  
Banchi di generi alimentari

Classe 30 - Discoteche, night club

Night clubs  
Ritrovi notturni con bar ristoro  
Clubs privati con bar ristoro

Cub

**Allegato C)**  
**Soglie assimilazione rifiuti**

TIPOLOGIA ATTIVITA'	PRODUZ. RIFIUTI		VALORI DI PROD. SPECIFICA		VALORI MAX DI SOGLIA	limite superficie utenza ai fini dell'assimilazione
	valori medi	valori giorno per mq.	volume specifico	volume giorno per mq.	volume	
	Kg./mq. anno	Kg./mq.	lit./Kg	lit./mq.	lit.	
Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida)	3,98	0,0111	15	0,17	3.300	19.899,50
Cinematografi, teatri	3,60	0,0100	20	0,20	3.300	16.500,00
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	4,00	0,0111	40	0,44	3.300	7.425,00
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,60	0,0100	15	0,15	3.300	22.000,00
Stabilimenti balneari	2,55	0,0071	12	0,09	3.300	38.823,53
Autosaloni, esposizioni	4,50	0,0125	30	0,38	3.300	8.800,00
Alberghi con ristorante	13,40	0,0372	18	0,67	3.300	4.925,37
Alberghi senza ristorante	7,70	0,0214	15	0,32	3.300	10.285,71
Carceri, case di cura e di riposo, caserme	3,90	0,0108	10	0,11	3.300	30.461,54
Ospedali	4,30	0,0119	10	0,12	3.300	27.627,91
Agenzie, studi professionali, uffici	13,55	0,0376	15	0,56	3.300	5.845,02
Banche e istituti di credito	14,50	0,0403	15	0,60	3.300	5.462,07
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	11,80	0,0328	30	0,98	3.300	3.355,93
Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	8,50	0,0236	20	0,47	3.300	6.988,24
Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	9,90	0,0275	30	0,83	3.300	4.000,00
Banchi di mercato beni durevoli	7,50	0,0208	20	0,42	3.300	7.920,00
Barbiere, estetista, parrucchiere	6,80	0,0189	15	0,28	3.300	11.647,06
Attività artigianali tipo botteghe (fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	7,20	0,0200	20	0,40	3.300	8.250,00
Autofficina, carrozzeria, elettrauto	7,20	0,0200	12	0,24	3.300	13.750,00
Attività industriali con capannoni di produzione	7,20	0,0200	20	0,40	3.300	8.250,00
Attività artigianali di produzione beni specifici	7,10	0,0197	25	0,49	3.300	6.692,96
Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	21,00	0,0583	15	0,88	3.300	3.771,43
Birrerie, hamburgerie, mense	18,60	0,0517	15	0,78	3.300	4.258,06
Bar, caffè, pasticceria	18,55	0,0515	25	1,29	3.300	2.561,73
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	18,50	0,0514	12	0,62	3.300	5.351,35
Plurilicenze alimentari e miste	17,60	0,0489	15	0,73	3.300	4.500,00
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	22,00	0,0611	8	0,49	3.300	6.750,00
Ipermercati di generi misti	13,51	0,0375	40	1,50	3.300	2.198,37
Banchi di mercato generi alimentari	13,72	0,0381	10	0,38	3.300	8.658,89
Discoteche, night club	9,80	0,0272	15	0,41	3.300	8.081,63

